

PROGETTO DI LEGGE PRESENTATO DAL GRUPPO CONSIGLIARE DI REPUBBLICA FUTURA
"Incompatibilità dei Direttori di Dipartimento e del personale politico in seno alle Segreterie di Stato"

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Art. 1
(Finalità)

Deposito in Data 25/11/2024



La presente legge disciplina il regime di incompatibilità dei Direttori di Dipartimento e dei Segretari particolari e degli Addetti di Segreteria con cariche elettive ricoperte all'estero.

Art. 2
(Requisiti del Direttore di Dipartimento)

Oltre ai requisiti previsti dall'art. 20 della legge 5 dicembre 2011 n. 188 e ad eventuali incompatibilità previste in altre leggi, per tutta la durata dell'incarico il Direttore di Dipartimento non può ricoprire cariche elettive in organi o organismi locali, regionali, nazionali o internazionali di altri Stati o per conto di altri Stati.

Art. 3
(Requisiti di Segretari particolari e Addetti di Segreteria)

Oltre ai requisiti previsti dalla legge, i Segretari particolari e gli Addetti di Segreteria, di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1981 n. 5 e successive modifiche, non possono ricoprire cariche elettive in organi o organismi locali, regionali, nazionali o internazionali di altri Stati o per conto di altri Stati per tutta la durata del loro incarico.

Art. 4
(Certificazioni)

Prima dell'adozione della delibera del Congresso di Stato con la quale viene nominato il Direttore di Dipartimento, il Segretario particolare e l'addetto di Segreteria, deve essere acquisita apposita dichiarazione giurata dell'interessato, dalla quale risulti che lo stesso non versa nei casi di incompatibilità di cui alla presente legge.

Art. 5
(Norme transitorie)

I Direttori di Dipartimento, i Segretari particolari e gli Addetti di Segreteria attualmente in carica sono tenuti ad inoltrare al Congresso di Stato la certificazione di cui al precedente articolo 4 entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità disciplinate dalla presente legge sono tenuti a rimuoverla entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza con effetto immediato dal ruolo di Direttore di Dipartimento, Segretario particolare o addetto di Segreteria.

Art. 6
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

The image shows several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are four distinct signatures. The second signature from the left includes the letters "AOI" written below it. The fourth signature from the left includes the word "Mina" written below it. The final signature on the right is a large, stylized signature.